

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO



Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2023, il giorno 07 del mese di febbraio, alle ore 10:00, presso via Damiano Chiesa n° 27, in Olbia (SS), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione A.I.S.P.A.V.A ODV. Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig.ra Nurchis Anna Alba, verbalizza il Sig. Bruno Uldanck. Il Presidente costata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e/o mediante email contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 08 soci su n° 10 soci iscritti.

dichiara

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto sociale secondo il d.lgs 117/2017 su richiesta del Runts
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, in riferimento al punto 1, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed apportare alcune modifiche allo statuto sociale a norma della legge del terzo settore d.lgs 117/2017 su indicazione del Runts.

Successivamente il Presidente dà lettura delle modifiche apportate:

-adeguamento oggetto sociale;

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della discussione dei n°21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 della d.lgs 117/17.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

In riferimento al punto 2, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Bruno Uldanck

Il Presidente

Nurchis Anna Alba

I soci

Paolo Solinas

Paolo Solinas

Bruno Uldanck

Bruno Uldanck

Sandrina Pischedda...

Sandrina Pischedda

Nurchis Anna Alba

Nurchis Anna Alba

Roberto Angileri

Roberto Angileri

Mihai Mititelu

Mihai Mititelu

Ilaria Solinas

Ilaria Solinas

Roberto Antonio Muntoni

Roberto Antonio Muntoni



REGISTRATO A SASSARI

il 26/02/2023 al. n. 323 Serie 3
Esatto Euro ESSENTE

firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emenegildo Soro

Giuseppe Emenegildo Soro



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.I.S.P.A.V.A. ODV "

Art. 1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

- 1.1** E' adeguata ai sensi della D. Lgs 117/2017 (in seguito codice del terzo settore) e del codice civile, una Associazione, avente la denominazione "A.I.S.P.A.V.A. ODV "
- 1.2** La denominazione dell'Associazione con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV) è tale solo in costanza di iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto in caso di rigetto o di cancellazione da parte del Runts l'associazione non potrà utilizzare tale locuzione.
- 1.2** L'associazione ha sede legale nel Comune di OLBIA, attualmente in via Goldoni n. 27.
- 1.3** L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturale ed ambientale. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art 5 c.1 del d. lgs.117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire a titolo esemplificativo:

- Programmi di prevenzione sanitaria.
- Attività di educazione, prevenzione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita presso le scuole e il pubblico in generale.
- Attività di sostegno legale ed amministrativo per le pratiche relative ad aiuti e sussidi pubblici, quali quelli previsti per l'invalidità, la disabilità, l'accompagnamento e simili.
- Promuovere e gestire proposte sociali, culturali, ricreative, turistiche ed ambientali, rivolte a tutti i cittadini senza distinzione di età e sesso, nel rispetto dei diritti della partecipazione, finalizzate allo sviluppo delle capacità relazionali e aggregative, della società locale.

2.3 Le attività che l'associazione intende svolgere, ricadono nei seguenti settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del codice del terzo settore alle seguenti lettere:

- D) - Attività Culturali di interesse sociale con finalità educativa.

E) - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

F) - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

I) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L) - Formazione extra scolastica, finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

T) - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

V) - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Z) - Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.4 L'associazione può esercitare una o più della attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5 L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodo dato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
- b) Stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibile nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportunità per il raggiungimento degli scopi associativi;
- c) Amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) Collaborare con scuola di ogni ordine e grado, con Università, centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
- e) Costituire o partecipare ad associazione, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative idonee a favorire un contatto tra l'associazione, e gli operatori del settore;
- g) Erogare premi e borse di studio;



h) Svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d'interesse dell'associazione;

l) Svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, ivi compresa l'attività editoriale.

ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

3.2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri Enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale

3.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizione personali o sociale, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 3.2, comma 2, Codice del Terzo settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.5 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6 L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8 L'assemblea potrà nominare soci onorari:



- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
- b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci.

3.9 La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nelle modalità previste dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) Votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) Prendere visione dei bilanci e dei libri sociali

4.2 I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;

ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

5.1 La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2 Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione a Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3 Il Consiglio direttivo può dichiara decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscano le quote sociali



insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sulla associazione o che in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.5 Prima di procedere all'esclusione, al socio deve essere inviata una comunicazione tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

5.6 I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

6.1 Sono organi dell'associazione :

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, se istituito dall'assemblea dei soci.

6.2 Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possano essere retribuiti i membri del collegio dei Revisori, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 7 L'ASSEMBLEA

A) COMPETENZE

7.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote mensili. I compiti dell'assemblea sono i seguenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.





- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento associativo;
- g) delibera su gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del consiglio Direttivo o dietro richiesta firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2 L'associazione può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

7.3 l'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del consiglio direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

B) CONVOCAZIONE E QUORUM

8.1 L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

L'avviso deve riportare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

8.2 L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.3 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza sei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.4 L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

Art. 9 L'ASSEMBLEA

C) VOTAZIONI E VERBALI

9.1 Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

9.2- Le votazioni vengono effettuate, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.3- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal VicePresidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.4- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.5- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

10.1- Il Consiglio Direttivo è composta da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

10.2- Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quelle di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3- Il Consiglio Direttivo viene nominato tra i soci, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che vengono ratificati dalla prima riunione utile dell'assemblea dei soci e rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Consiglio Direttivo. Ove la maggior parte dei componenti di nomina assembleare venga meno e scenda al di sotto del minimo, quindi al di sotto di 3 membri, il Presidente o un Consigliere dovrà prontamente convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART.11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea



11.2- Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività , gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'opposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla tenuta dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci.
- f) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.4- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art.2475- ter del codice civile.

11.5- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5(cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per la alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà dato il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART.12 IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.



12.3- Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4- In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.13 COLLEGIO DEI REVISORI

13.1- L'assemblea ordinaria nomina un revisore dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

13.2- Nel caso di superamento dei previsti dall'art. 31 codice del terzo settore l'assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e devono essere iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

14.1- Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3- L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quale l'attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti. Entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalla altre norme vigenti.

14.4.- Per l'attività di interesse generale prestata, il volontario può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolta in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

15.1- L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

15.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.



15.3 Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dell'art- 13, comma 2, del codice del terzo settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, con un'annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4- L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5 Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

15.6. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il termine con le modalità previste dall'art. 48 del codice del terzo settore.

ART. 16 BILANCIO SOCIALE

16.1 Nel caso di superamento dei previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.17 LIBRI SOCIALI

17.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Revisori, se istituito.

17.2- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

17.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.18 VOLONTARI

18.1- l'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

18.2- L'attività del volontariato è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



18.3- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.4- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art.17 Codice del Terzo Settore.

ART.19 LAVORATORI

19.1- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

19.2- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice Terzo Settore.

ART.20 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2.- Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazione di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART.21 NORME FINALI E DI RINVIO:

20.1.- Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

[Signature]
Rispetto S. S. S.
Di Pietro Roberto
Fiora Salinas

Bruno Debonis
Carlo Debonis
Marcello Debonis
Antonio Debonis

